



Giunta Regionale
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali

Commissione Regionale per l'Artigianato

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI
FORLÌ-CESENA

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CLAI
VIA LEONARDO DA VINCI 5
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: parere in materia di limiti dimensionali L. 443/1985

La Commissione Regionale per l'Artigianato nella seduta del 23/09/2008 presa visione del quesito inviato in materia di limiti dimensionali di cui alla L. 443/1985, dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Forlì-Cesena con lettera prot. n. 16550 del 07/07/2008 ha deciso quanto di seguito.

L'art. 4 della legge sopra menzionata prevede che l'impresa artigiana che non lavora in serie debba rientrare nei limiti dimensionali di un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

In un precedente parere Prot. N. AIA/CAR/06/12053 del 16/06/2006, la Commissione Regionale per l'Artigianato si è pronunciata asserendo che: “ il criterio di computo degli addetti non deve essere in relazione semplicemente ai dipendenti in forza, ma occorre considerare quelli effettivamente in servizio”.

È altresì utile richiamare l'orientamento della pretura di Rimini (sent. N. 208/93) in base al quale «(...) *i rilevanti, superamenti, occasionali e sporadici, normalmente conseguenti a necessità di sostituzioni di dipendenti in malattia, licenziati, sospesi, dimissionari, in servizio militare o altro, non sono tali da alterare la fisionomia artigiana della Ditta. Né può accettarsi la generica determinazione del numero dei dipendenti da parte dell'INPS, che considera calcolabile anche il dipendente che sia stato solo per qualche giorno in un mese, unitamente a quello che lo ha sostituito per il periodo di assenza (...)*»

Il numero dei dipendenti concretamente applicati al lavoro, di volta in volta, nelle singole contingenze temporali, fa sì che il numero complessivo dei dipendenti può, di per sé, anche superare il limite dimensionale posto dalla legge 443/1985, a condizione che il personale eccedente il limite per motivi di malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione o infortunio non sia concretamente operante in azienda.

In altre parole, in caso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, occorre tener conto di un solo soggetto (il sostituito o il sostituto), stante il fatto che in ogni caso il posto di lavoro (ovvero la mansione) è unico, come avviene sovente laddove si debba andare a determinare il quantum dell'organico per l'applicazione di specifiche disposizioni di legge.”

Nel caso in oggetto si tratta della sostituzione di n. 2 dipendenti con contratto di apprendistato con altri 2 apprendisti.

Occorre evidenziare che per quanto riguarda il contratto di apprendistato il soggetto non può essere assunto a tempo determinato e pertanto non è possibile indicare che l'assunzione viene fatta in sostituzione di un soggetto specifico e per il periodo necessario, quindi per un tempo determinato.

Il tipo di contratto che l'impresa stipula con il lavoratore non dovrebbe rilevare al fine del computo dei dipendenti. Non si evidenziano controindicazioni nell'estendere la decisione presa in precedenza da questa CRA anche nel caso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto di conservazione del posto con un lavoratore con contratto di apprendistato.


In virtù del sistema di computo sopra evidenziato per il periodo di assenza dei n. 2 dipendenti il numero dei dipendenti in servizio rispetta comunque i limiti dimensionali di cui all'art.4 della L.443/85.

Ovvero nel conteggio del personale dipendente, si può tener conto di un solo soggetto (il sostituito ovvero il sostituto), stante il fatto che in ogni caso il posto di lavoro rimane unico per il periodo di assenza del soggetto.

Non si trascuri peraltro che la questione in esame tornerà ad essere oggetto di valutazione quando i lavoratori assenti torneranno di fatto a prestare attività lavorativa. A quel punto si dovrà comunque riconsiderare nel complesso la circostanza alla luce sia di tutte le considerazioni espresse, sia tenendo conto di ulteriori disposizioni della stessa Legge n.

443/85, che esprimono una chiara elasticità e favore verso l'impresa artigiana nel regolamentare il cd. limite dimensionale, quale ad esempio la possibilità di cui all'art. 4 comma 2 di non computare per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.

Il Presidente CRA
Gaudio Cavassini





Confederazione Nazionale
dell'**Artigianato** e della **Piccola**
e **Media Impresa**

CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena

Direzione: Via Pelacano, 29 - 47100 Forlì - Tel. 0543 770111 - Fax 0543 770143
E.mail: cna@cnafe.it <http://www.cnafe.it>

SINCERT



Spett.le Commissione Provinciale Artigianato
c/o CCIAA FORLÌ
C.so Repubblica n. 5
Forlì - 47100

OGGETTO: Richiesta Parere in materia di Limiti Dimensionali L.443/85

La scrivente Associazione, in relazione alle richieste avanzate dalla categoria interessata, formula la presente richiesta di parere in merito al seguente quesito.

- Premesso che l'art. 4 della L.443/1985 prevede che l'impresa artigiana che non lavora in serie debba rientrare nei limiti dimensionali di un massimo di 18 dipendenti, compreso gli apprendisti in numero non superiore a 9 (il numero dei dipendenti può essere elevato sino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti).
- Nell'ipotesi in cui nell'azienda, n.2 apprendisti dovessero assentarsi per un periodo superiore ai 15 gg lavorativi (es. maternità, assenza di 11 mesi) e l'impresa volesse assumere contestualmente altri n.2 apprendisti a tempo indeterminato, non in sostituzione dei precedenti poiché per legge non è possibile apporre un termine all'assunzione degli apprendisti, trovandosi pertanto nella condizione di occupare contemporaneamente n. 9 apprendisti più altre due unità, con la stessa qualifica, che sono assenti per maternità,

CHIEDE

Se questa Spettabile Commissione ritiene legittimo tale comportamento e se, in tale contesto, sono rispettati i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85, art.4, lett. a.

In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Forlì, 7 maggio 2008

CNA Associazione Provinciale
Forlì-Cesena
47100 FORLÌ - Via Pelacano, 29
Tel. 0543 770111 - Fax 0543 770129